



## **Istituto comprensivo statale di Domegge di Cadore**

via Garibaldi, 7 - 32040 DOMEgge DI CAD. (BL) tel. 0435 72091 – fax 0435 728501 c.f. 92010890256 - posta elettronica: [blic808002@istruzione.it](mailto:blic808002@istruzione.it) - p.e.c.: [blic808002@pec.istruzione.it](mailto:blic808002@pec.istruzione.it)  
*Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Domegge e di Calalzo di*

Prot. 1303/C14

Domegge di Cadore, 24 maggio 2018

### **CONTRATTO PER SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CIG Z7723BE546**

#### **TRA**

**L'Istituto Comprensivo di Domegge di Cadore rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica "pro-tempore" Prof.ssa DE BERNARDO Morena reggente, nata a Belluno il 18/08/1973 e domiciliata per la carica presso lo stesso Istituto Comprensivo di Domegge di Cadore, codice fiscale 92010890256, autorizzata alla stipula del presente contratto, (di seguito chiamato per semplicità Committente);**

#### **E**

**La SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE srl con sede in Via Masi Simonetti 20 – 32100 Belluno – P.IVA 01034290252 - legalmente rappresentata dal sig. Antonio Daniele Barattin, nato a Belluno il 30/11/1961 (di seguito chiamata per semplicità Contraente)**

#### **Premesso che**

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il *RPD* può essere un soggetto esterno e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del *RGPD*);
- le disposizioni prevedono che «Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6);
- Considerato che l'Istituto Comprensivo di Domegge di Cadore:
  - è tenuto alla designazione obbligatoria del *RPD* nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del *RGPD*;
  - sulla scorta di un'indagine esplorativa indetta e sulla base delle valutazioni condotte in ordine alla vicinanza geografica, all'esistenza di previgenti accordi analoghi per altri servizi con gli Enti

locali del territorio bellunese, del contenimento dei costi e della razionalizzazione della spesa, è stata individuata la Società Informatica Territoriale s.r.l. di Belluno, società strumentale in House, (D.Lgs 175/2016 e s.m.i.), partecipata totalmente da enti pubblici fra i quali il Consorzio Bim Piave Belluno e Treviso, e le Unioni Montane, composte dai comuni stessi, in possesso di tutti i requisiti di legge, per l'affidamento di un incarico per "Data Protection Officer" D.P.O. ai sensi art. 37 del regolamento europeo 679/2016, per l'importo annuo pari ad euro 800,00 oltre IVA di legge;

- che per l'individuazione della ditta ha esperito procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria di euro 40.000,00, affidamento diretto entro il limite di spesa di € 1.000,00 (ai sensi D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs n. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture");
- Considerato che sono state individuate le risorse finanziarie, giusta allocazione delle medesime nelle relative poste del Programma Annuale della Istituzione scolastica, c.d. «Bilancio di Previsione»;
- Rilevato che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto "de quo", sia con riferimento alle risorse economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dall'Istituzione scolastica;
- Che il relativo impegno di spesa è stato imputato all'aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale e finanziato con finanziamenti Miur per funzionamento amm.vo;

**con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

La parte Committente affida alla **SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE srl** con sede in Via Masi Simonetti 20 – 32100 Belluno – P.IVA 01034290252, l'incarico per il **servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)** Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo per un anno per l'Istituto Comprensivo di Domegge di Cadore e che si articola in 6 punti di erogazione del servizio più uffici:

- sede centrale di Domegge di Cadore due edifici per uffici presidenza, segreteria, scuole primaria e secondaria di I grado e Scuola dell'infanzia;
- sede di Calalzo di Cadore tre edifici per scuola dell'infanzia, scuole primaria e scuola secondaria di I grado.

Il contratto decorre dal **25 maggio 2018 ed ha validità di un anno.**

#### **Articolo 2 - Natura e causa del contratto**

Il contratto stipulato tra Committente ed il Fornitore del servizio ai fini dell'esecuzione della prestazione in oggetto è un contratto di servizio di RPD con il quale il Contraente assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento del servizio regolato dall'art. 1678 del c.c.. La causa contrattuale è regolata dall'art. 1325 c.c..

#### **Art. 3 - Assunzione dell'appalto dell'area di rischio**

Al Contraente è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del RGPD. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

#### **Articolo 4 – Modalità e termini dello svolgimento del servizio**

##### **Caratteristiche del servizio ed oneri a carico del Contraente e del Committente**

La Società Informatica Territoriale srl, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

L'Istituto Comprensivo di Domegge di Cadore si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate: referente interno all'Ente per interfacciarsi con il RDP; sedi e strumenti per poter effettuare il monitoraggio degli adempimenti adottati dall'Ente in ossequio alle prescrizioni del Reg. 679/16;
- b) comunicare ogni scelta amministrativa e di indirizzo politico amministrativo che coinvolga anche potenzialmente attività di trattamento che per numero di interessati o tipologia di dati, costituisca un potenziale rischio di riservatezza degli interessati;
- c) adottare le indicazioni di adeguamento proposte dal DPO;
- d) attivare il Registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 del R.E. 679/2016;

#### **Articolo 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

Per la prestazione di cui all'art.1 del presente contratto la parte Committente verserà alla **SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE srl** con sede in Via Masi Simonetti 20 – 32100 Belluno – P.IVA 01034290252, a seguito di emissione di fattura elettronica, l'importo **complessivo € 800,00 + iva a norma di Legge.**

La quota è comprensiva di tutti i servizi ed oneri indicati all'art. 4 del presente contratto e sarà liquidata entro 30 giorni invio fattura.

#### **Articolo 6 – Tracciabilità**

Il Contraente, fornitore del servizio, in ossequio alle previsioni recate dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge. Il fornitore del servizio incaricato comunica i dati del predetto conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione "ope legis" del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della legge n.136/2010. Il CIG da riportare nelle fatture, è quello riportato nell'oggetto del presente atto.

#### **Articolo 7 - Utilizzo del nome, del logo o degli elementi identificativi dell'Istituzione scolastica**

È fatto divieto al Fornitore del servizio dell'utilizzo diretto o la spendita del nome e/o del logo o di ogni segno identificativo dell'Istituzione scolastica committente per scopi pubblicitari o di promozione propri del fornitore del servizio.

Il verificarsi di tale ipotesi dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra le parti.

### **Articolo 8 - Recesso unilaterale dal contratto**

L'Istituzione scolastica e la parte fornitrice del servizio possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo di posta certificata, meglio individuata con l'acronimo P.E.C. con preavviso di almeno 5 giorni.

In caso di recesso a norma del comma precedente Parte fornitrice del servizio corrisponderà a titolo risarcitorio all'Istituzione scolastica l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso. Si concorda che, in conformità a quanto disposto dall'art.1671 del codice civile in materia di appalto, in caso di recesso di Parte committente la stessa corrisponderà all'Istituzione scolastica un'ulteriore somma quale indennizzo per il recesso quantificata in 2% del corrispettivo complessivo previsto dal contratto.

### **Articolo 9 - Trattamento dei dati personali**

L'Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all'informazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini istituzionali, in attuazione della legge n. 675/96, recante le norme di «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

I dati forniti dalla Società Informatica Territoriale srl, giuste le previsioni recate dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, rubricato "Codice in materia di protezione dei dati personali", potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di istituto.

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 D.lgs. n. 196/2003.

La Parte fornitrice del servizio si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Istituzione scolastica esclusivamente ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

### **Articolo 10 – Riservatezza**

Tutti i dati di cui l'Istituto scolastico venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto delle previsioni recate dall'art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali.

### **Art. 11 - Clausola penale per prestazione non eseguita ex art. 1382 c.c.**

Al verificarsi dell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto in oggetto la parte inadempiente sarà tenuta, in relazione alle previsioni recate dall'art. 1382 c.c., al pagamento della somma equivalente al valore della fornitura dei beni o dei servizi a titolo di penale a favore dell'altra parte. La concordata pattuizione consente di escludere sin d'ora il ricorso all'Autorità giudiziaria.

### **Art. 12 - Clausola penale per ritardo nell'adempimento ex art. 1382 c.c.**

Al verificarsi dell'ipotesi semplice ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, la parte in mora, in ossequio alle previsioni recate dall'art. 1382 c.c., sarà obbligata all'adempimento della prestazione contrattuale assunta con il presente contratto ed al ristoro all'altra parte della somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione o fornitura del servizio.

La concordata pattuizione consente di escludere sin d'ora il ricorso all'Autorità giudiziaria.

### **Articolo 13 - Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo nel modo "ut supra", indicato, la controversia sorta in relazione al presente contratto

verrà risolta mediante arbitrato rituale giuste le previsioni recate dall'art.806 e ss. del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà sede a Belluno.

Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà designato di comune accordo dalle parti. Al verificarsi dell'ipotesi di disaccordo tra le stesse parti o di mancata nomina del Presidente, lo stesso ruolo sarà ricoperto dal Presidente del Tribunale di Belluno. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Belluno.

#### **Articolo 14 - Registrazione e spese**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 5, comma 2°, e dell'art. 39 del d.P.R. n. 131/86. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico di Parte Committente.

#### **Articolo 15 – Trasparenza amministrativa e obblighi di pubblicazione**

Giusta le previsioni recate in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, il presente contratto sarà pubblicato nel sito dell'Istituzione scolastica in ossequio alle previsioni recate dal combinato disposto di cui al D.L. 33/2013, dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 1, comma 32, della legge 06 novembre 2012, n. 190, nonché delle disposizioni di cui al D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA reggente  
Morena De Bernardo

PER PARTE  
FORNITRICE DEL SERVIZIO  
Antonio Daniele Barattin